



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante le *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il D.L. vo 30 marzo 2001 n. 165, recante le *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 226/2005 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 198/2006 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTA** la Legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente la *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, avente ad oggetto la *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTA** la Legge 18 luglio 2003, n. 186, recante le *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO** il Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante la "Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";
- VISTO** l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come modificato dall'articolo 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'articolo 20, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;
- VISTO** l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 104 del 29 maggio 2024, con il quale sono state dettate le disposizioni concernenti la procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del comma 1, dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTI** gli allegati 1 e 2 del suddetto D.M. 104/2024 che individuano il numero dei posti messi a bando e le diocesi, con l'indicazione dei rispettivi USR responsabili della procedura;
- VISTO** il conseguente Decreto di ripartizione dei posti tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, prot. n. 326 del 11 giugno 2024;
- VISTI** il proprio Decreto, prot. n. 1720 del 18.12.2025, di nomina della commissione esaminatrice, il successivo Decreto di modifica, prot. n. 4221 del 04.02.2026, il successivo Decreto di modifica 10962 del 17.03.2026 ed il successivo Decreto di integrazione, prot. n. 13973 del 08.04.2026;
- PRESO ATTO** delle attività di competenza della Commissione esaminatrice, in base all'articolo 10, del D.M. 104/2024, in ordine alla valutazione della prova orale, dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTA** la predisposizione, da parte della Commissione esaminatrice, della Graduatoria di merito per l'accesso ai ruoli del personale docente di Religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in ossequio all'art. 10, comma 1, del D.M. 104/2024;
- TENUTO CONTO** della normativa richiamata dall'art. 3, comma 3, del suddetto D.M. 104/2024 in materia di riserve di posti, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di preferenze da applicare in caso di parità di punteggio complessivo conseguito da più candidati;
- TENUTO CONTO** che le graduatorie sono approvate sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato;
- RITENUTO** necessario, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.M. 104/2024, predisporre le graduatorie definitive di merito che avranno validità biennale, a decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;
- VISTO** il proprio decreto n. 528 del 22 giugno 2026;
- VISTO** il proprio decreto n. 915 del 14 agosto 2026;
- VISTA** la comunicazione della rinuncia di una candidata vincitrice pervenuta a questo Ufficio con riferimento alla Diocesi di Parma, ordine di scuola della certificazione diocesana I e II grado;
- VISTO** l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno sostenuto la prova orale ma non rientranti nella graduatoria di merito, corredato dei relativi punteggi della prova medesima e della valutazione dei titoli;
- VISTA** la necessità di procedere all'integrazione della graduatoria di merito con l'inserimento di un candidato;
- VISTO** che la procedura di integrazione della graduatoria di merito individua quale sostituta della candidata vincitrice rinunciataria l'unica candidata idonea;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

- Art. 1 La graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la Diocesi di Parma è integrata con la candidata di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- Art. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- Art. 5 La graduatoria di cui al presente decreto, conformemente a quanto previsto dell'art. 35 comma 5 quinquies del D.lgs. 165/2001, sarà pubblicata nella prevista area ad accesso riservato ai partecipanti alla procedura concorsuale sulla piattaforma dedicata nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il Direttore Generale
Bruno E. Di Palma



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

DIOCESI DI PARMA					
Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Punteggio totale	Diocesi	Ordine scuola della certificazione diocesana
13	Genovese	Lucia	187,35	Parma	I e II grado